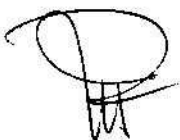




*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 15,16 e 17;
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento(CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art.82 della legge 27 dicembre 2002 , n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Bolzano;
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5 del 8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2013, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa" ed in particolare l'art. 3 che ha fissato al 30 giugno 2013 la data per l'entrata in vigore degli oneri stessi;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. serie C 31 del 2 febbraio 2013, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulla rotta sopra indicate;

- CONSIDERATO che nessun vettore comunitario ha accettato di operare senza compensazione finanziaria il collegamento Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa, alle condizioni imposte dal sopracitato decreto ministeriale n. 5 del 8 gennaio 2013;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) n.1008/2008 nella G.U.U.E. serie C 31 del 2 febbraio 2013 relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTO l'art. 6 del decreto ministeriale n. 5/2013 sopra citato, che assegna all'ENAC l'incarico di esperire la gara per individuare il vettore al quale assegnare il diritto di esercire in esclusiva la rotta onerata Bolzano- Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTA la nota prot. n. 65656/DG del 31 maggio 2013 con la quale l'ENAC ha comunicato a questo Ministero l'aggiudicazione della predetta gara al vettore Darwin Airline SA;
- VISTA la Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2013 dall'ENAC e dalla società Darwin Airline SA per regolamentare l'esercizio del trasporto aereo di linea sulla rotta onerata Bolzano- Roma Fiumicino e viceversa, con decorrenza dal 30 giugno 2013 e scadenza dopo tre anni;
- VISTA la nota prot. n.136361/ENAC/PROT del 24 dicembre 2014 con la quale l'ENAC ha trasmesso a questo Ministero la lettera con cui il vettore Darwin Airline SA ha comunicato ad ENAC stesso l'anticipato recesso dalla predetta convenzione a far data dal 18 giugno 2015;
- CONSIDERATO che dalla data del 18 giugno 2015 nessun vettore comunitario può prestare servizi aerei di linea sulla esclusiva la rotta Bolzano- Roma Fiumicino e viceversa, se non in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 5 del 8 gennaio 2013;
- CONSIDERATO che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 15, par. 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o

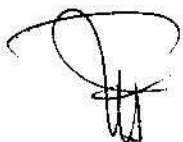


- autorizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento stesso;
- RAVVISATA la necessità di fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 5 del 8 gennaio 2013, al fine di permettere ai vettori comunitari di esercire in regime di libero mercato la rotta Bolzano- Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTA la nota prot. n 2244. del 3 giugno 2015 con la quale la competente Direzione Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo ha manifestato alla Provincia Autonoma di Bolzano la volontà di procedere all'abrogazione del soprarichiamato D.M. n. 5/2013, al fine di restituire il collegamento Bolzano- Roma Fiumicino e viceversa al libero mercato;
- CONSIDERATO che la Provincia Autonoma di Bolzano, con nota prot. n. 352293 dell' 11 giugno 2015 ha espresso parere favorevole in ordine alla sopraccennata abrogazione;
- VISTA la nota prot. n. 2612 del 24 giugno 2015 con cui la Direzione Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ravvisata la necessità di fa cessare gli effetti del decreto ministeriale n. 5 del 8 gennaio 2013, ha proposto l'adozione del presente decreto,

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 5 dell' 8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. -serie generale- n. 23 dell'28 gennaio 2013, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa".



Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,


Graziano Delrio

